



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

CAPITANERIA DI PORTO TRIESTE

CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE

ORDINANZA

DISCIPLINA DELL'INTEROPERATIVITÀ TRA I GRUPPI ORMEGGIATORI DEI PORTI DI TRIESTE, MONFALCONE E PORTO NOGARO

Il Contrammiraglio (CP), Comandante della Capitaneria di porto di Trieste ed il Capitano di Fregata (CP), Comandante della Capitaneria di porto di Monfalcone, sottoscritti:

- VISTA:** la relazione datata 12.01.2022, acquisita dalla Capitaneria di porto di Trieste al prot. pec n. 3038 in data 13.01.2022, con la quale viene dato sostanzialmente un positivo riscontro sul reciproco supporto/collaborazione, sin da agosto 2020, che nel tempo è stato foriero di efficiente intesa, armonico affiatamento e vicendevole crescita professionale tra gli ormeggiatori dei rispettivi gruppi;
- VISTA:** la nota acquisita dalla Capitaneria di porto di Trieste al prot. pec. n. 3092 in data 13.01.2022 con la quale il Gruppo ormeggiatori del porto di Trieste ed il Gruppo ormeggiatori dei porti di Monfalcone e di Porto Nogaro hanno richiesto l'autorizzazione a fornire reciproco supporto complementare/collaborazione, tanto per il porto di Monfalcone quanto per quello di Porto Nogaro che di Trieste, per corrispondere ad un aumento della domanda di servizio, non ancora strutturale, tuttavia non fronteggiabile con l'organico disponibile;
- CONSIDERATO:** che quanto proposto dai predetti Gruppi Ormeggiatori consente una maggiore efficienza del servizio di ormeggio presso i porti interessati, senza incidere sulle rispettive tariffe, fronteggiando tanto i picchi di domanda di servizio quanto sopperendo alle possibili vacanze di organico, legate all'attuale contesto pandemico in corso peraltro caratterizzato da una maggiore diffusività del Covid19;
- VISTO:** il foglio n.7387 in data 28.01.2022, col quale la Direzione Marittima di Trieste, in considerazione anche dei riflessi sull'organizzazione del servizio tecnico-nautico in questione, ha chiesto alle Amministrazioni interessate di esprimere l'intesa sullo schema di ordinanza volta a disciplinare le concrete modalità di collaborazione/reciproco supporto complementare tra i predetti Gruppi, avuto specifico sguardo all'espletamento del servizio, comunque garantendo la prioritaria operatività nei rispettivi porti di giurisdizione;
- VISTA:** la nota n.813 in data 02.02.2022 con la quale l'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Nogaro ha espresso la propria intesa in merito allo schema di provvedimento proposto;
- VISTA:** la nota acquisita al prot. n.10509 in data 08.02.2022 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha espresso l'intesa condividendo altresì lo schema di provvedimento proposto con il foglio sopra citato;
- VISTA:** la circolare ministeriale n. 4084 in data 10.04.2014 in materia di mobilità di ormeggiatori;
- VISTA:** la circolare ministeriale Dp. prot. n. 20473 in data 15.10.2015 in materia di ricognizione dei procedimenti afferenti gli organici dei Gruppi ormeggiatori;

- VISTA:** la circolare ministeriale Dp. Prot. n. 0028884 in data 21.08.2019 in materia di modalità di comunicazione degli esuberanti degli ormeggiatori, barcaioli e piloti;
- VISTA:** la circolare ministeriale Dp. Prot. 0025645 in data 06.09.2021 in materia di procedimenti per la copertura delle vacanze nelle Corporazioni dei piloti, nelle società cooperative di ormeggio e nei Gruppi di barcaioli;
- VISTO:** il Dp. prot. n. 30490 in data 09.12.2020 della D.G. per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del superiore Dicastero circa l'organizzazione del servizio di ormeggio e l'interoperatività tra ormeggiatori/barcaioli iscritti in porti vicini;
- VISTO:** il Dp. prot. n. 145475 in data 22.12.2020 con il quale il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, nel diramare il sopra citato Dp datato 09.12.2020, ha declinato indicazioni applicative della disciplina con riferimento alle *"... modalità attuative della citata interoperatività tra le società che prestano servizi di ormeggio e battellaggio in porti vicini, con esclusivo riferimento agli aspetti connessi alle concrete modalità di collaborazione tra le società, con specifico sguardo all'espletamento del servizio,"*;
- VISTA:** l'ordinanza n.06 della Capitaneria di Porto di Trieste in data 26.03.2019 recante approvazione del *"regolamento per il servizio di ormeggio nella rada e nel porto di Trieste e nel porto di Sistiana"*;
- VISTA:** l'ordinanza n. 112 della Capitaneria di Porto di Monfalcone in data 15.11.2018 recante approvazione del *regolamento per il servizio di ormeggio nei porti e nelle rade di Monfalcone e Porto Nogaro*;
- VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;
- RITENUTO:** pertanto di poter consentire ai Gruppi ormeggiatori suddetti di collaborare/fornire reciproco supporto complementare a beneficio del servizio tecnico di ormeggio nei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, garantendo comunque la prioritaria operatività nel rispettivo porto di iscrizione;

RENDONO NOTO

L'andamento del traffico marittimo scalante in particolare il porto di Trieste, il recente impiego del porto di Monfalcone quale scalo crocieristico, con conseguente aumento della stazza media ivi in transito e le peculiarità di tale porto connesse alla presenza di Fincantieri, nonché l'attuale contesto pandemico, caratterizzato da una maggiore diffusività del Covid19 e la conseguente probabilità di vacanze di organico che possono incidere negativamente sul servizio di ormeggio sono fattori che rendono opportuna l'interoperatività ovvero forme di collaborazione/reciproco supporto complementare tra il Gruppo ormeggiatori del porto di Trieste ed il Gruppo ormeggiatori dei porti di Monfalcone-Porto Nogaro.

ORDINANO

Articolo 1 (interoperatività tra Gruppi ormeggiatori).

- 1.** Il Gruppo Ormeggiatori del porto di Trieste svolge attività di supporto, anche quando sia richiesto l'impiego del mezzo nautico, a favore del servizio di ormeggio presso il porto di Monfalcone e Porto Nogaro.

2. Il Gruppo Ormeggiatori dei porti di Monfalcone-Porto Nogaro svolge attività di supporto, anche quando sia richiesto l'impiego del mezzo nautico, a favore del servizio di ormeggio presso i porti di Trieste e di Sistiana.

Articolo 2 (prescrizioni).

1. La collaborazione/reciproco supporto complementare di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti prescrizioni:
- a) sia preliminarmente verificato che la collaborazione/reciproco supporto complementare, da prestare "fuori sede", non arrechi alcun pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività di ormeggio nel rispettivo porto di appartenenza/iscrizione dell'ormeggiatore, avendo anche considerato la capacità di intervento in caso di situazioni emergenziali;
 - b) al fine di acquisire la professionalità necessaria per operare "fuori sede", ciascun ormeggiatore può essere impiegato a prestare servizio nel porto di non appartenenza/iscrizione solo previa formazione/ambientamento professionale in materia di sicurezza/igiene del lavoro e in funzione delle specifiche condizioni operative del servizio stesso;
 - c) lo svolgimento del servizio "fuori sede" sia preventivamente comunicato alle Autorità Marittime di Trieste e Monfalcone.

Articolo 3 (norme finali).

1. La presente Ordinanza entra in vigore alle ore **08.00** del giorno **14.02.2022** ed è valida sino al permanere delle condizioni di necessità; la pubblicità è assicurata mediante affissione all'albo ed inserzione nella sezione Ordinanze del sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it> delle rispettive Autorità marittime.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza la cui violazione, salvo che il fatto costituisca reato, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle pertinenti norme.

CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE
IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Massimo LOMBARDI
(firmato digitalmente)

CAPITANERIA DI PORTO TRIESTE
IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Vincenzo VITALE
(firmato digitalmente)

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico entro il termine di trenta giorni (artt. 1 e 2 DPR 1199/1971). Inoltre, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar entro il termine di sessanta giorni (artt. 29 e 41 D.lgs. 104/2010) oppure, in alternativa, avverso il provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (artt. 8 e 9 DPR 1199/1971).